Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 novembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 274-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Piemonte

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 20 settembre 1985, n. 477, non convertito in legge per decorrenza del termine

Il decreto-legge 20 settembre 1985, n. 477, recante « Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonché misure in materia previdenziale, di tesoreria e di sanatoria edilizia » non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 21 settembre 1985.

(6943)

DECRETO-LEGGE 20 novembre 1985, n. **649**.

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonché misure in materia previdenziale e di tesoreria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonché di adottare misure in materia previdenziale e di tesoreria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per sgravi contributivi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, sono differiti al 30 novembre 1985, fatta eccezione del termine relativo al contributo dello Stato di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1985 e fermo restando il termine di cui al comma 1, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, primo, secondo e terzo comma, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti;

c) per tutti i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, primo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;

d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, lo sgravio aggiuntivo di 2,54 punti.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1985, la riduzione contributiva di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *b*), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è fissata in 1,40 punti.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1985, la riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

5. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1985, le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti.

6. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli sgravi relativi ai contributi dovuti per i mesi di giugno e luglio 1985 ovvero siano stati dedotti nelle misure vigenti sino al 31 maggio 1985, i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1° dicembre 1985.

7. Gli sgravi di cui ai commi 2, 3 e 5 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

8. I benefici di cui al presente articolo non si applicano per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, limitatamente al periodo di omissione o di infedeltà della denuncia.

9. Per l'anno 1985 il termine per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta, fissato al 30

giugno di ciascun anno dall'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 novembre 1985.

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.500 miliardi per l'anno 1985, in lire 1.500 miliardi per l'anno 1987 e in lire 750 miliardi per il periodo 1988-1996, si provvede, quanto a lire 3.500 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia », quanto a lire 1.500 miliardi per l'anno 1987 ed a lire 750 miliardi per il periodo 1988-1996, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1987 e per gli anni successivi dell'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. A decorrere dai periodi contributivi in scadenza nel mese di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti che provvedano al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali nei 30 giorni successivi al termine stabilito sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva pari al 25 per cento dei contributi e premi dovuti; tale somma aggiuntiva è elevata al 50 per cento nel caso di versamento effettuato tra il 31° e il 60° giorno, ed al 75 per cento nel caso di versamento effettuato tra il 61° e il 90° giorno. Nel caso di versamento effettuato oltre il 90° giorno, nonché di versamento effettuato in misura inferiore a quello dovuto, la somma aggiuntiva è pari all'importo non versato, ferme restando le ulteriori sanzioni civili, amministrative e penali.

2. Nel caso di soggetti che non abbiano denunciato la propria situazione debitoria e vi provvedano spontaneamente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la somma aggiuntiva è ridotta al 30 per cento dei contributi e premi non versati qualora il pagamento dei predetti contributi e premi sia effettuato entro 30 giorni dalla richiesta degli enti previdenziali.

3. La maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e elevata da 5 a 8,50 punti con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 qualora i soggetti, ai quali per detti contributi e premi non siano state accordate rateazioni, non provvedano al loro versamento entro il 30 novembre 1985.

5. La somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 non si applica ai soggetti che abbiano presentato, entro il 20 luglio 1985, domanda di rateazione per i contributi e premi di cui al precedente comma 4, sempreché, nel caso di mancato accoglimento della domanda stessa, provvedano al versamento dei predetti contributi e premi entro 60 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento.

6. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 si applica nella misura del 50 per cento ai soggetti che provvedano al versamento dei contributi e premi di cui al comma 4 e relativi oneri accessori in rate mensili in numero non superiore a sei delle quali la prima, entro il 30 novembre 1985, di ammontare non inferiore al 50 per cento dei contributi e premi dovuti, con applicazione sull'importo delle rate successive eguali e consecutive degli interessi di dilazione.

7. Gli oneri accessori, relativi ai contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 e dei quali non è già stato richiesto il pagamento, sono versati entro sessanta giorni dalla data di richiesta da parte degli enti previdenziali.

8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli artigiani e agli esercenti attività commerciali, i quali entro il 30 novembre 1985 presentino domanda di iscrizione negli appositi elenchi.

9. I datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, sono ammessi alla regolarizzazione dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

10. Le rateazioni superiori ai dodici mesi vengono accordate con provvedimento motivato da comunicarsi entro trenta giorni ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

11. Non sono ammesse rateazioni superiori ai 48 mesi.

12. Per la riscossione dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza si possono applicare le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

13. Il decreto ingiuntivo richiesto, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, dagli enti previdenziali per il recupero dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori, dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, è provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del codice di procedura civile.

Art. 3.

1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di agosto 1986, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in tre annualità dei contributi per gli anni 1985 e precedenti; i contributi e la rateizzazione non sono gravati di interessi e di oneri accessori.

3. In mancanza della stipula delle convenzioni, il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un importo corrispondente a quello dovuto, per gli anni 1985 e precedenti, da ogni singola regione agli istituti assicuratori per i contributi relativi agli apprendisti dipendenti da aziende artigiane. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 30 settembre 1986, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori, salvo conguagli da effettuarsi successivamente all'intervenuta stipula delle convenzioni con i criteri in esse stabiliti. Tali disposizioni si applicano, fino alla intervenuta stipula delle convenzioni, ai contributi annualmente dovuti da ogni singola regione per gli anni 1986 e successivi.

Art. 4.

1. E' fatto obbligo ai legali rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di utilizzare, in via prioritaria, per la regolarizzazione delle posizioni contributive, previdenziali ed assistenziali, e di quelle retributive del personale, in servizio ed in quiescenza, le somme percepite in base alle ripartizioni definitive per gli anni 1982, 1983 e 1984 dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. Per gli stessi fini dovranno essere utilizzate le somme percepite a titolo di anticipazioni in conto dei contributi al finanziamento relativo all'esercizio 1985 ed a seguito di ripartizione definitiva per l'esercizio medesimo.

2. Per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui al comma 1 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alle quote di ripartizione definitiva applicate nel triennio 1979-81 ed ai dati acquisiti dagli ispettorati del lavoro presso gli istituti di previdenza e di assistenza sociale e gli istituti di patronato e di assistenza sociale e relativi all'attività ed all'organizzazione di questi ultimi nei predetti anni 1982, 1983, 1984 e 1985.

3. In attesa delle ripartizioni definitive di cui al comma 2, restano provvisoriamente confermate le anticipazioni disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conto dei contributi al finanziamento relativi agli esercizi 1982 e 1983.

4. Limitatamente all'anno 1985 i criteri di ripartizione di cui al comma 2 si applicano sul 90 per cento dell'ammontare dei fondi disponibili per l'anno medesimo. Il restante 10 per cento, nonché i fondi già accantonati ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 29 luglio 1981, e dei decreti ministeriali 26 maggio 1983 e 31 maggio 1984, relativi all'imposizione dell'aliquota per gli anni 1982 e 1983, saranno utilizzati, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per finalità di potenziamento e di ristrutturazione degli istituti stessi.

Art. 5.

I provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di prestazioni per integrazioni salariali e per disoccupazione speciale possono essere adottati con unico decreto e per periodi semestrali con riguardo anche a più aziende.

Art. 6.

1. Gli importi non erogati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui già in corso di ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito agli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, devono essere versati nei conti correnti presso la tesoreria centrale o nelle contabilità speciali presso le sezioni provinciali della tesoreria dello Stato intestate agli enti stessi.

2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti di credito speciali o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito in sei rate di ammontare pari ad un sesto degli importi di cui al comma 1 e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 20 agosto, 20 settembre e 20 dicembre 1985 e 20 febbraio, 20 maggio e 20 agosto 1986.

3. Sulle somme non versate alle predette scadenze è dovuto da parte delle istituzioni creditizie di cui al comma 2 un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.

4. Gli interessi compensativi contrattualmente dovuti dagli enti creditizi ai comuni e alle province in dipendenza dei mutui contratti, con esclusione di quelli già in ammortamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere versati, a cura degli enti creditizi medesimi, all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7.

1. Quando il termine stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984, cade in giorno non lavorativo, le somme, relative ai versamenti dovuti entro tale termine, affluite in esattoria nel primo giorno lavorativo successivo e quelle per le quali in tale giorno è pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali devono essere versate, in deroga al primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, entro il giorno 25 dello stesso mese cumulativamente alle somme riscosse nella decade precedente.

2. Le somme ricevute mediante delega dalle aziende di credito per il pagamento delle imposte sul reddito e quelle dalle medesime riscosse in qualità di esattori a titolo di imposte erariali, escluse quelle introitate con le modalità di cui al comma 4, devono essere versate presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Restano ferme le altre modalità nonché i termini previsti dalle norme vigenti.

3. Le aziende di credito non aventi stabilimenti nel capoluogo di provincia, sempre nei termini previsti dalle norme vigenti possono effettuare i versamenti di cui al comma 2 tramite corrispondenti bancari coesistenti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti.

4. Le somme riscosse dalle aziende di credito, anche in qualità di esattori, mediante accreditamento in conto corrente postale intestato alle aziende medesime, devono essere versate esclusivamente tramite postagiro nel conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai versamenti, da parte delle aziende e degli istituti di credito, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle ritenute sui redditi di capitale e dei relativi acconti.

Art. 8.

Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1985, n. 427, è sostituito dal seguente:

« 4. Le ragionerie provinciali dello Stato cessano di svolgere per conto delle intendenze di finanza i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, a far data dal 1° gennaio 1987 ».

Art. 9.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 luglio 1985, n. 356, e 20 settembre 1985, n. 477, non convertiti in legge.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1985
Atti di Governo, registro n. 57, *foglio n.* 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1985, n. 650.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 41, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

biochimica clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1985
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1985, n. **651**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto la statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 57, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

istituzioni di filosofia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1985
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1985, n. **652**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 169, relativo al corso di laurea in ingegneria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

azionamenti industriali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1985
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1985, n. **653**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 42, relativo al corso di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo dei beni archivistici e librari - area dell'archivistica - della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

letteratura latina medievale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1985
Registro n. 74 *Istruzione, foglio n.* 132

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 1985.

Ripartizione dei fondi stanziati dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, che autorizza la complessiva spesa di 900 miliardi nel quinquennio 1984-88 per gli interventi suddetti;

Visto il quattordicesimo comma dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) che integra di 200 miliardi l'autorizzazione della sopracitata legge;

Visto il decimo comma dell'art. 19 della predetta legge 22 dicembre 1984, n. 887, che autorizza il Ministro per il coordinamento della protezione civile a contrarre — per le finalità di cui alla citata legge 24 luglio 1984, n. 363 — prestiti con la B.E.I.;

Vista la proposta di ripartizione delle somme, autorizzate con i disposti legislativi di cui sopra, formulata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile il 31 luglio 1985 per gli interventi di cui trattasi;

Considerato che dall'importo di 1.100 miliardi si rende necessario detrarre le somme già destinate dalla legge n. 363 del 1984 a specifiche finalità per 44 miliardi, nonché quelle impiegate all'insorgere delle calamità con procedura di somma urgenza per 181,784 miliardi:

Ritenuta la necessità di accantonare la somma di 119,962 miliardi per far fronte alle attività assistenziali ancora in corso, nonché per la costituzione di un fondo di riserva per imprevisti;

Ravvisata la necessità di procedere alla ripartizione dell'importo residuale disponibile di 754,254 miliardi ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del citato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Sentite le regioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

E' approvata come segue la ripartizione delle somme autorizzate con l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, e con l'art. 11, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, al netto delle somme destinate dalla legge n. 363/84 a specifiche finalità, di quelle impiegate allo insorgere delle calamità con procedura di somma urgenza e, infine, delle somme accantonate per far fronte alle attività assistenziali ancora in corso, nonché per la costituzione di un fondo di riserva per imprevisti:

a) *Interventi nel settore privato*: 420,254 miliardi così suddivisi:

Abruzzo	46,439 mld.
Campania	92,748 »
Lazio	90,662 »
Molise	112,905 »
Umbria	77,500 »

b) *Interventi nel settore pubblico*: 334 miliardi così suddivisi:

regione Abruzzo	50,000 mld.
regione Campania	36,000 »
regione Lazio	25,000 »
regione Molise	25,000 »
regione Umbria	80,000 »

provveditorato alle opere pubbliche Abruzzo	16,800 mld.
provveditorato alle opere pubbliche Campania	8,000 »
provveditorato alle opere pubbliche Lazio	17,000 »
provveditorato alle opere pubbliche Molise	8,000 »
provveditorato alle opere pubbliche Umbria	25,000 »
sovrıntendenze Abruzzo	7,000 »
sovrıntendenze Campania	8,000 »
sovrıntendenze Lazio	10,000 »
sovrıntendenze Molise	6,000 »
sovrıntendenze Umbria	12,200 »

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI .

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1985
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 173

(6904)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 2 maggio 1985.

Proroga della tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

Vista la legge 2 maggio 1983, n. 185, con la quale è stata modificata la tabella di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

Visto l'art. 3 della legge 2 maggio 1983, n. 185;

Considerato che i Ministri del tesoro e delle finanze, interpellati al riguardo, non hanno ritenuto di formulare proposte in merito all'aumento dei diritti consolari;

Considerato che non sono intervenuti aumenti in Italia per le tariffe relative ai servizi corrispondenti a quelli prestati all'estero degli uffici diplomatici e consolari;

Decreta:

La tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, è prorogata per due anni.

Roma, addì 2 maggio 1985

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(6907)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 ottobre 1985.

Delimitazione delle zone previste dall'art. 8 della legge 31 maggio 1984, n. 193, recante misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 8 della legge 31 maggio 1984, n. 193, che prevede che vengano delimitate le zone ai fini dell'attuazione degli interventi e dei programmi speciali previsti dal regolamento CEE n. 2616/80 come modificato dal regolamento CEE n. 216/84 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche, colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica;

Considerato che lo stesso articolo prevede che vengano determinate le modalità per l'attuazione degli interventi e dei programmi sopraindicati;

Considerata la scarsità dei fondi comunitari disponibili per il finanziamento della suddetta azione specifica e la conseguente necessità di destinarli ad un ristretto numero di aree in modo da dare maggiore efficacia all'intervento;

Ritenuto che l'individuazione delle zone debba avvenire secondo quanto previsto dall'art. 2 par. 3 del regolamento CEE n. 2616/80 come modificato dal regolamento CEE n. 216/84 tenendo conto dei seguenti criteri:

le zone sono, di norma, comprese in quelle province per le quali risultino verificati i seguenti parametri:

1) numero minimo di posti di lavoro nell'industria siderurgica: 5.000 addetti;

2) rapporto tra occupazione siderurgica e occupazione industriale superiore al 5%;

3) riduzione della capacità produttiva nell'industria siderurgica per almeno 200.000 tonnellate;

la zona comprende un insieme di comuni contigui in modo che il rapporto tra gli addetti all'industria siderurgica e gli addetti all'industria manifatturiera non sia inferiore al 9%;

tuttavia per quelle province per le quali le riduzioni di capacità produttiva nell'industria siderurgica siano superiori ai 2 milioni di tonnellate e il numero di addetti all'industria siderurgica sia superiore a 10.000 unità la zona potrà ricomprendere anche i comuni di province limitrofe, nell'ambito della stessa regione, entro un raggio di 70 km dal centro di maggior crisi siderurgica, in modo tale che il rapporto tra addetti all'industria siderurgica e addetti all'industria manifatturiera non sia comunque inferiore al 9%;

per le zone del Mezzogiorno si prenderanno in considerazione tutti i comuni rientranti nell'area provinciale come sopra individuata;

Considerato che le regioni interessate sono state sentite sulla individuazione delle zone;

Considerato che a norma dell'art. 169 del trattato CEE il regolamento deve essere direttamente applicabile per cui appare indispensabile stabilire con il presente decreto anche le disposizioni che consentano l'utilizzo dei fondi comunitari previsti per le azioni di cui al regolamento CEE n. 2616/80 come modificato dal regolamento CEE n. 216/84;

Considerato che a tal fine è possibile fare riferimento alle analoghe disposizioni previste dalla legge n. 748/75 relativa all'utilizzo dei fondi comunitari dalla parte in quota del Fondo europeo di sviluppo regionale, tenendo però presente la particolarità del caso in esame in quanto è previsto l'intervento anche al di fuori dell'area del Mezzogiorno;

Ritenuto che a tal fine è quindi opportuno che i fondi comunitari relativi alle zone del centro-nord affluiscano al fondo previsto dal quarto comma dello art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Considerato che stante la limitatezza dei fondi e gli obiettivi di sviluppo previsti dal regolamento comunitario il programma da elaborare dovrà tenere in particolare conto le operazioni che abbiano come finalità prevalente l'incremento dell'occupazione e l'acquisizione di nuove tecnologie di prodotto e di processo da parte delle piccole e medie imprese;

Considerata l'opportunità di determinare in un secondo momento, con riferimento alle specifiche azioni che saranno previste dai programmi speciali, le modalità per il controllo e la documentazione della spesa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 8 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le zone per l'attuazione degli interventi e dei programmi speciali previsti dal regolamento CEE n. 2616/80 come modificato dal regolamento CEE n. 216/84 sono, oltre alla provincia di Napoli già indicata dal regolamento stesso, quelle di cui all'allegato al presente decreto.

Con successivo decreto l'elenco dei comuni inclusi nelle zone di cui all'allegato al presente decreto potrà essere modificato sentite le regioni interessate, anche in relazione alle evoluzioni delle specifiche situazioni dei singoli comuni.

Art. 2.

Per le zone che, a norma del terzo paragrafo dell'art. 2 del regolamento CEE n. 2616/80 come modificato dal regolamento CEE n. 216/84, saranno approvate dalla commissione CEE e per la provincia di Napoli sarà elaborato, sulla base delle proposte avanzate dalle regioni interessate, un programma allo scopo di contribuire allo sviluppo di attività che creino posti di lavoro, in seguito denominato programma speciale.

Art. 3.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, comunicheranno alle regioni interessate di rispettiva competenza l'avvenuta approvazione da parte della commissione delle Comunità europee delle zone e indicheranno altresì l'importo dell'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale per ogni zona.

Detto importo, per gli interventi da effettuare nel centro-nord verrà ripartito nella misura del 40% per le operazioni di cui all'art. 4 del regolamento CEE n. 2616/80 e all'art. 5, punto 7, del regolamento CEE n. 216/84 e per il restante 60% per le operazioni di cui all'art. 5, punti 8 e 9, del regolamento CEE numero 216/84.

Art. 4.

Le regioni interessate faranno pervenire entro quattro mesi dalla data di comunicazione di cui all'articolo precedente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per quanto riguarda le zone centro-settentrionali e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per le zone meridionali, le proposte di programma speciale, limitatamente alle operazioni di propria competenza.

Le proposte di programma speciale dovranno essere conformi alle disposizioni del regolamento CEE numero 2616/80 come modificato dal regolamento CEE n. 216/84.

Dalla data dell'approvazione della CEE delle zone e per un periodo di due mesi gli istituti di credito a medio termine comunicheranno, per il centro-nord, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le domande presentate a valere sul decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le imprese richiedenti beneficieranno delle maggiori agevolazioni in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda e fino ad esaurimento delle somme assegnate per ciascuna zona interessata.

Qualora invece le richieste risultassero inferiori alle somme assegnate il residuo sarà portato in aumento della quota del 40% previsto per le altre operazioni di cui al precedente art. 3, nell'ambito della stessa zona. A tal fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alle regioni l'importo in questione sulla base delle segnalazioni pervenute dagli istituti di credito a medio termine, per gli opportuni adeguamenti delle rispettive proposte di programma speciale.

Art. 5.

In relazione ad ogni singola operazione dovrà essere quantificato il costo complessivo e la relativa copertura finanziaria con la suddivisione nei vari anni.

Per quanto riguarda l'intervento a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) non deve essere superato l'importo che sarà stabilito. Per le operazioni in cui l'intervento del F.E.S.R. è condizionato ad un parallelo intervento nazionale dovrà essere quantificato il relativo onere, e in relazione, dovrà essere indicata la normativa che prevede gli interventi indicati. La relativa copertura dovrà essere assicurata sulla base di provvedimenti già formalmente definiti.

In allegato alla proposta di programma speciale dovrà essere fornita copia della normativa in questione e, per ogni operazione, una descrizione delle procedure previste per l'attuazione degli interventi.

Per quanto riguarda le operazioni di cui al punto 8 dell'art. 4 del regolamento CEE n. 2616/80 come modificato dal regolamento CEE n. 216/84 la copertura nazionale avverrà a carico del Fondo previsto dal quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per le iniziative nel centro-nord. Per tali operazioni le procedure sono quelle in vigore per l'applicazione della normativa in questione.

Art. 6.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base delle proposte avanzate rispettivamente dalle regioni del centro-nord e da quelle meridionali, formuleranno un programma speciale che sarà suddiviso in due capitoli riguardanti il primo le zone del centro-nord ed il secondo le zone meridionali.

Il Ministro dell'industria e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvederanno a trasmettere, tramite il Ministro degli esteri, alla commissione CEE per l'approvazione e, successivamente, a gestire il programma speciale, rispettivamente, per le zone del centro-nord e per quelle del Mezzogiorno.

Art. 7.

Le somme assegnate dalla CEE al finanziamento del programma speciale ammesso al contributo sono iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Per i fondi destinati alle operazioni nelle zone del Mezzogiorno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno individuerà i soggetti responsabili dell'attuazione del programma speciale e le conseguenti procedure per i versamenti dei contributi comunitari.

I fondi destinati alle operazioni nelle zone del centro-nord saranno dal Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contestualmente trasferite dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro al Fondo di cui al quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ai fini della destinazione dei benefici ai soggetti interessati.

Art. 8.

A seguito dell'approvazione del programma speciale da parte della commissione CEE saranno stabilite con successivo decreto e con riferimento alle specifiche azioni previste dal programma stesso, le modalità per il controllo e la documentazione della spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 9 ottobre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
GRANELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1985
Registro n. 14 *Industria, foglio n.* 129

ALLEGATO

Area 1

Zona BRESCIA - BERGAMO

Angolo, Artogne, Berzo Inferiore, Berzo Demo, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione, Corte Franca, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Paderno, Paratico, Passirano, Pisogne, Provaglio, Sale Marasino, Sulzano, Zone, Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese,

Serle, Treviso Bresciano, Vallio, Vestone, Villanova sul Clisi, Vobarno, Brescia, Roncadelle, San Zeno Naviglio, Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina, Rovato, Coccaglio, Castenedolo, Calcinato, Bedizzole, Mazzano, Prevalle, Lonato, Calvisano, Ospitaletto, Chiari, Travagliato, Mortirone, Bagnolo Mella, Ghedi, Montichiari, Rogno, Costa Volpino, Bossico, Lovere, Sovere, Pianico, Castro, Solto Collina, Riva di Solto, Fonteno, Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve, Losine, Piancamuro, Piacogne.

Area 2

Zona GENOVA - SAVONA

Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Busalla, Rossiglione, Savignone, Campo Ligure, Campomorone, Mignanego, Casella, Camogli, Masone, Ceranesi, Serra Riccò, Montoggio, Rapallo, Mele, Sant'Olcese, Davagna, Bargagli, Arenzano, Genova, Tribogna, Cicagna, Orero, Cogoleto, Moconesi, Sori, Avegno, S. Colombano Certenoli, Mezzanego, Recco, Carasco, Chiavari, Cogorno, Lavagna, Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Santa Margherita Ligure, Leivi, Dego, Cosseria, Cairo Montenotte, Stella, Carcare, Altare, Albissola Superiore, Celle Ligure, Varazze, Albisola Marina, Savona, Vado Ligure, Vezzi Portio, Finale Ligure, Toirano, Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Balestrino, Vendone, Arnasco, Cisano sul Neva, Ceriale, Ortovero, Villanova d'Albenga, Millesimo, Boissano, Murialdo.

Area 3

Zona LIVORNO

Tutti i comuni della provincia.

Area 4

Zona TARANTO

Tutti i comuni della provincia.

(6845)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 ottobre 1985.

Impegno della somma di L. 255.753.520 a favore della regione Marche per l'edilizia scolastica. (Residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1985 ed il bilancio pluriennale 1985-87;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto 13 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1982, registro n. 1, foglio n. 291, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 25.701.100, quale anticipo del 5%, per il 1982, a favore della regione Marche;

Vista la nota n. 542, datata 25 settembre 1985, resa dall'assessore competente della regione Marche, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 255.753.520, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica, anno 1982;

Considerato che l'importo predetto trova copertura nei fondi ancora disponibili a favore della regione Marche per il 1982, esaurendoli;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 255.753.520, a favore della regione Marche, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1985, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1985
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 61

(6945)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° ottobre 1985, n. **654**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano.

N. 654. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1985
Registro n. 77 *Istruzione, foglio n.* 383

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985, n. 625, recante: « Modificazioni allo statuto del fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro, in Roma ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 269 del 15 novembre 1985).

In calce al sunto del decreto citato in epigrafe dove è scritto: « ... decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1962, n. 929. », leggasi: « ... decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1962, n. 929, *nonché la introduzione nello statuto medesimo del nuovo articolo* 53. ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.V., con sede e stabilimento in Vinovo (Torino), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eborg, con sede e stabilimento in Druento (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1981 al 31 dicembre 1981.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 31 marzo 1982.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 30 giugno 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Cavi Pirelli, con sede legale in Milano e stabilimento in Livorno-Ferraris (Vercelli) è prolungata al 1° dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Bertero & C., con sede e stabilimento in Vinovo (Torino), è prolungata all'11 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Pianelli & Traversa, con sede legale in Rivoli-Cascine Vica (Torino) e stabilimenti in Rivoli-Cascine Vica, Beinasco e Moncalieri (Torino), è prolungata al 6 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Origlia, con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimenti in Savigliano e Marene (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 2 giugno 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Turello Bartolomeo, con sede e stabilimento in Polonghera (Cuneo), fallita il 24 gennaio 1985, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1985 al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettronica Belmonte, con sede in Torino e stabilimento in Valperga Canavese (Torino), è prolungata al 30 giugno 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale è ulteriormente prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manganelli, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento in Sezzadio (Alessandria) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1984 al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.M.C.M. - Cooperativa muratori cementisti e manovali di S. Alberto (Ravenna), è prolungata al 15 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa muratori e cementisti - C.M.C., con sede in Ravenna e stabilimento produzione prefabbricati di Cesena (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 dicembre 1984 al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Gi-Car, in Ravenna, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornace di Lugo, con sede e stabilimento in Lugo (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 novembre 1984 al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fas di Riolo Terme (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 agosto 1984 al 17 febbraio 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dodich - Costruzioni meccaniche, con sede e stabilimento in Ravenna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 maggio 1984 all'11 novembre 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 10 febbraio 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.I. - Industria tecnochimica italiana, in Cotignola (Ravenna), è prolungata al 5 maggio 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 4 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Gi-Car, in Ravenna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 2 luglio 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Callegari e Chigi di Ravenna, è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roncuzzi Guido di Ravenna, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rafal, in Piangipane (Ravenna), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la ditta Fonderpress, stabilimento in Riale di Zola Predosa (Bologna), dal 1° gennaio 1983 al 26 giugno 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimenti meccanici V.M. con sede in Trieste e stabilimento in Cento (Ferrara), è prolungata al 30 giugno 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corbin Co., con sede in Milano, stabilimento ed uffici in San Giovanni in Persiceto (Bologna), è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Del Maglio e di Bradano, con sede e stabilimento in Sasso Marconi (Bologna), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Edilter, divisione meccanica - ITMA, con sede legale in Bologna e stabilimento in San Giorgio di Piano (Bologna), è prolungata al 30 giugno 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta, è ulteriormente prolungata al 29 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astra veicoli industriali, con sede e stabilimento in Piacenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 ottobre 1984 al 23 aprile 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 21 luglio 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 20 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sovrana, con sede legale in Monza (Milano) e stabilimento in Sorbolo (Parma), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Claudio in Limidi di Soliera (Modena), è prolungata al 30 luglio 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corni serrature di Modena, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa edili ed affini del comprensorio di Vignola a r.l., in Spilamberto (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 aprile 1985 al 20 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comas di Sant'Agostino (Ferrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1984 al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla azienda Salcos impegnata nei lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce della dorsale Calabria, fra la fascia Jonica di Locri, Siderno, Gioiosa e Roccella e la Piana di Rosarno, sospesi dal 7 ottobre 1983 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 luglio 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eborg, con sede e stabilimento in Druento (Torino), è prolungata al 30 settembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tankital, con stabilimento in Gricignano d'Aversa (Caserta), è prolungata al 26 maggio 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 24 novembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pasbo di Carmiano (Lecce), è prolungata al 4 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6746)

Proroga del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto è prolungata dal 21 luglio 1985 al 18 ottobre 1985.

(6916)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 932 del 2 ottobre 1985, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: di L. 500.000 dalla Cassa di risparmio di Modena a favore dell'istituto di clinica odontoiatrica, quale contributo alle spese per l'organizzazione del 6° Congresso nazionale della Società italiana di odontoiatria infantile; di L. 500.000 del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena e di L. 500.000 dalla Banca popolare dell'Emilia di Modena a favore dell'istituto di zoologia quale contributo per l'organizzazione del 6° Simposio del Zardigrado; di uno «stereotassico 900» del valore di L. 6.981.000 più Iva al 18% dalla società Amplifon di Milano a favore dell'istituto di clinica otorinolaringoiatrica; di L. 2.500.000 dalla Banca popolare dell'Emilia a favore del seminario del dipartimento di scienze giuridiche «Cattedrale, città e contado tra Medioevo ed età moderna»; di L. 5.250.000 dall'ing. Dei Giulio a favore dell'istituto di clinica oculistica - cattedra di bioingegneria, quale contributo per ricerche nel campo della bioingegneria.

Con decreto del prefetto di Modena n. 728 del 2 ottobre 1985, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: di L. 2.000.000 dalla ditta Viviani Corrado - Pelli grezze di Borgo S. Giacomo (Pesaro); di L. 500.000 dalla Cooperativa assistenza servizi assicurativi (C.A.S.A.) di Modena e di L. 200.000 dal sig. Giacomelli Emilio di Grosio (Sondrio) a favore dell'istituto di clinica ortopedica e traumatologica per la ricerca «valutazione funzionale nei reimpianti sperimentali e clinici; di L. 2.500.000 a favore del dipartimento di scienze giuridiche quale contributo per la realizzazione del seminario «Cattedrale, città e contado tra Medioevo e città moderna».

Con decreto del prefetto di Modena n. 776 del 1° ottobre 1985, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione di un'apparecchiatura spettrofotometrica Beckman DU 20 del valore di circa L. 12.500.000, da destinare all'istituto di semeiotica medica - cattedra di gastroenterologia della predetta Università.

(6946)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Sardegna e Puglia.

Con i decreti ministeriali emanati nelle note di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 2013 del 19 ottobre 1985

REGIONE SARDEGNA

Ad integrazione del decreto ministeriale n. 902 del 19 marzo 1985, il riconoscimento del carattere di eccezionalità delle nevicate e gelate del periodo dal 6 al 15 gennaio viene esteso al territorio dei comuni di Ales, Baradili e Gonnoscodina in provincia di Oristano.

Decreto ministeriale n. 3046 del 7 novembre 1985

REGIONE PUGLIA

Bari:

gelata del 30 aprile 1985 e venti sciroccali del mese di maggio 1985 nel territorio dei comuni di Alberobello, Altamura, Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Cassano delle Murge, Corato, Gioia del Colle, Gravina di Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Minervino, Noci, Poggiorsini, Putignano, Ruvo di Puglia, Santeramo, Spinazzola, Toritto, Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Conversano, Monopoli, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Trani, Turi, Bitonto, Palo del Colle e Terlizzi;

grandinata del 4 maggio 1985 nel territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Casamassima e Sammichele di Bari.

Brindisi:

gelata del 30 aprile 1985 nel territorio del comune di Fasano;

grandinata del 26 maggio 1985 nel territorio dei comuni di Francavilla Fontana, Latiano, Ostuni, S. Michele Salentino, Oria e S. Vito dei Normanni.

Foggia:

gelata del 29 e 30 aprile 1985 nel territorio dei comuni di Ascoli Satriano, Cagnano Varano, Candela, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Manfredonia, San Severo, Foggia, Lucera, Monte S. Angelo, Rignano Garganico, S. Giovanni Rotondo, Torremaggiore, S. Marco in Lamis, Apricena, Biccari, Cerignola, Orsara di Puglia e Troia.

Taranto:

gelata del 30 aprile 1985 nel territorio dei comuni di Castellaneta, Laterza, Martina Franca, Mottola Pulsano, San Marsano di San Giuseppe e Taranto;

grandinata del 29 maggio 1985 nel territorio dei comuni di Martina Franca, Palagianello e Palagiano;

piogge torrenziali e grandine dei giorni 29 e 31 maggio 1985 nel territorio dei comuni di Palagianello, Palagiano e San Giovanni Jonico.

Le regioni Sardegna e Puglia ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(6778)

Proroga dei termini per la certificazione e commercializzazione delle sementi di frumento duro «Patrizio»

Con decreto ministeriale del 7 novembre 1985 il termine per la certificazione e commercializzazione delle sementi della varietà di frumento duro denominato «Patrizio» viene fissato al 31 dicembre 1985.

(6856)

MINISTERO DEL TESORO

Data di effetto dell'incorporazione del Monte di credito su pegno di Bergamo, di seconda categoria, nella Banca del monte di Pavia e modificazioni allo statuto della Banca del monte di Pavia.

Con decreto ministeriale del 25 ottobre 1985 è stata fissata la data dalla quale avrà effetto l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Bergamo, di seconda categoria, nella Banca del Monte di Pavia e sono state approvate le modifiche degli articoli 1, 6, 12, 53 e 54 dello statuto della Banca del Monte di Pavia.

(6857)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a quarantuno posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1985 della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblica la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a quarantuno posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1985.

(6860)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Aumento del numero dei posti del concorso, per titoli ed esami, a preside nelle scuole medie

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 23 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1983, registro n. 82, foglio n. 266, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a duecentoquarantuno posti di preside nelle scuole medie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1984;

Veduta la legge 22 dicembre 1980, n. 928, ed in particolare il terzo comma dell'art. 1;

Considerato che si sono rese ulteriormente vacanti e disponibili cinquecentonovantacinque presidenze al 10 settembre 1984 e trecentoventisette presidenze al 10 settembre 1985;

Considerato che ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del bando di concorso, dette disponibilità debbono essere aggiunte al numero dei posti messi a concorso;

Decreta:

Al numero dei posti messi a concorso con decreto ministeriale 23 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1983, registro n. 82, foglio n. 266, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1984, sono aggiunti cinquecentonovantacinque posti per le presidenze vacanti e disponibili al 10 settembre 1984 e trecentoventisette posti per le presidenze vacanti e disponibili al 10 settembre 1985.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1985
Registro n. 70 Istruzione, foglio n. 369

(6923)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1974, n. 148, ed in particolare l'articolo 45 con il quale a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 recante la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista la domanda del dott. Casorati Vittorio, nato a Roma il 19 ottobre 1925, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di otorinolaringoiatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Casorati Vittorio, nato a Roma il 19 ottobre 1925, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di otorinolaringoiatria presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 5 aprile 1982 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il Ministro: DEGAN

(6759)

Commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, sessione relativa all'anno 1983.

Le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, sessione relativa all'anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, sono state nominate con decreto ministeriale 1° novembre 1985, per le sottoindicate discipline nella composizione indicata nel prospetto che segue:

IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA

Presidente:

Citarella dott. Giovanni, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Vanini prof. Gian Carlo, n. 45, direttore dell'istituto di igiene, facoltà di medicina e chirurgia - Università cattolica di Milano;

Uccello prof. Carlo, n. 15, direttore sanitario degli ospedali riuniti di Napoli;

Diana prof. Luigi, n. 14, direttore sanitario dell'ospedale di Padova;

Quattrocchi prof. Gianfranco, n. 12, direttore sanitario dell'ospedale di Senigallia.

Segretario:

Mammucari dott.ssa Carla, direttore di sezione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 2 dicembre 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE (A)

Presidente:

Colombini prof. Marino, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Marinelli prof.ssa Marina, n. 23, direttore dell'istituto di igiene, facoltà di medicina e chirurgia - Università di Bologna;
Lamanna prof. Dante, n. 5, direttore sanitario dell'ospedale Vallo della Lucania - USL 59;
Venturi prof. Renato, n. 7, direttore sanitario C.T.O. degli I.O.R. di Bologna;
Galasso prof. Umberto G., n. 7, direttore sanitario dell'ospedale di Siderno.

Segretario:

D'Agostino dott. Michele, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 14 dicembre 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE (B)

Presidente:

Mazzotti dott. Giuseppe, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Pagano prof. Antonio, n. 30, direttore dell'istituto di igiene, facoltà di medicina e chirurgia - Università di Milano;
Giorgi prof. Giorgio, n. 4, direttore sanitario dell'ospedale di Busto Arsizio;
Trombetta prof. Nedo, n. 6, direttore sanitario dell'ospedale di Monfalcone;
Brancaleone prof. Ignazio, n. 19, direttore sanitario dell'ospedale « G.F. Ingrassia » di Palermo.

Segretario:

Forte dott. Filippo, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 18 dicembre 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

IGIENE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI OSPEDALIERI

Presidente:

Di Leo prof. Vito A., dirigente generale medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Bisbini prof. Pierluigi, n. 5, direttore dell'istituto di igiene, facoltà di medicina e chirurgia - Università di Bologna;
Boccadoro prof. Sandro, n. 33, direttore sanitario dell'arcispedale « S. Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti » di Firenze;
Borra prof. Giancarlo, n. 35, direttore sanitario degli ospedali riuniti di Bergamo;
Manetti prof. Mario, n. 180, direttore sanitario dell'ospedale « L. Sacco » di Milano.

Segretario:

Mancini dott.ssa Orietta, direttore di sezione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 19 dicembre 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

MEDICINA DEL LAVORO

Presidente:

Ragusa dott. Carmelo, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Granati prof. Alfonso, n. 17, direttore dell'istituto di medicina del lavoro - Università di Roma;
Ghezzi prof. Italo, n. 5, primario dell'ospedale di Desio;
Bonaventura prof. Salvatore, n. 12, primario dell'ospedale di Lentini;
Fontana prof. Luigi, n. 3, primario degli ospedali riuniti di Genova.

Segretario:

Basso dott. Filippo, collaboratore del r.s. del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 2 dicembre 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

(6757)

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985, il dott. Masullo Massimo, veterinario dirigente della USL FR/4 di Frosinone, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a veterinario dirigente che si terrà a Roma il giorno 29 novembre 1985, in sostituzione del prof. Granieri Mario Liberato.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1985, il dott. Mattioli Angelo, dirigente superiore veterinario del Ministero della sanità, è stato nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a veterinario dirigente che si terrà a Roma il giorno 2 dicembre 1985, in sostituzione del prof. Bellani Luigino.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1985, il dott. Masullo Massimo, veterinario dirigente della USL FR/4 di Frosinone, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a veterinario dirigente, che si terrà a Roma il giorno 3 dicembre 1985, in sostituzione del dott. Nogarin Sergio.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1985, il dott. Almerigogna Paolo, veterinario dirigente della USL n. 2 di Gorizia, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a veterinario dirigente che si terrà a Roma il giorno 3 dicembre 1985, in sostituzione del dott. Armanasco Angelo.

(6758)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di pediatria, sessione 1970

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 4 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 7 febbraio 1972, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria, sessione 1970;

Accertato che al n. 70 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 27 settembre 1931 anziché 27 agosto 1931, relativa al dott. Scala Mario;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 70 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria, sessione 1970, approvata con decreto ministeriale 4 gennaio 1972 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 7 febbraio 1972, leggasi « 27 agosto 1931 » anziché « 27 settembre 1931 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1985

Il Ministro: DEGAN

(5763)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione 1983;

Accertato che al n. 696 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Apparato Roberto anziché Appráto Roberto;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 696 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 10 luglio 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, leggasi Apprato Roberto anziché Apparato Roberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1985

Il Ministro: DEGAN

(6762)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di medicina generale, sessione 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 19 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 29 agosto 1985, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di medicina generale, sessione 1983;

Accertato che al n. 461 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Sforzo Emanuele anziché Sforza Emanuele;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 461 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di medicina generale, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 19 luglio 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 29 agosto 1985, leggasi Sforza Emanuele anziché Sforzo Emanuele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1985

Il Ministro: DEGAN

(6763)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 24 giugno 1985, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione 1983;

Accertato che al n. 395 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 15 maggio 1940 anziché 15 maggio 1948, relativa al dott. Giuseppe Monaco;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 395 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 11 giugno 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 24 giugno 1985, leggasi 15 maggio 1948 anziché 15 maggio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1985

Il Ministro: DEGAN

(6764)

Rettifica al decreto ministeriale 27 settembre 1985, concernente la costituzione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione relativa all'anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, per veterinario dirigente.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 10 ottobre 1985, concernente il decreto di costituzione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione relativa all'anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, per veterinario dirigente;

Accertato che alla denominazione «veterinario dirigente (V.D.1-A)» del citato decreto è stato erroneamente riportato il nome del presidente della commissione predetta, Ferrazza dottor Antonio, anziché Ferrazza dott. Augusto;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Alla denominazione «veterinario dirigente (V.D.1-A)» del sopraindicato decreto ministeriale 27 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 10 ottobre 1985, leggasi Ferrazza dott. Augusto, anziché Ferrazza dott. Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1985

Il Ministro: DEGAN

(6766)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 24 giugno 1985, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione 1983;

Accertato che al n. 559 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Brumj Tommaso anziché Bruni Tommaso;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 559 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 11 giugno 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 24 giugno 1985, leggasi Bruni Tommaso anziché Brumj Tommaso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(6760)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 12 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 18 ottobre 1985, concernente la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione 1983;

Accertato che al n. 3 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Treviso Anna anziché Trevisio Anna;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 3 della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione 1983, approvata con decreto ministeriale 12 settembre 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 18 ottobre 1985, leggasi Trevisio Anna anziché Treviso Anna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(6761)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, per il conferimento di cinque posti, disponibili al 31 dicembre 1983, di primo dirigente nella carriera direttiva del quadro A, dirigenti per l'amministrazione centrale.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, per il conferimento di cinque posti, disponibili al 31 dicembre 1983, di primo dirigente nella carriera direttiva del quadro *A*, dirigenti per l'amministrazione centrale di cui alla tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113, del 15 maggio 1985, avranno luogo nei giorni 15 e 16 gennaio 1986, con inizio alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, sala commissioni, via Molise, 2, Roma.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede e nei giorni sopraindicati per sostenere dette prove.

I medesimi, riceveranno in tempo utile, mediante lettera raccomandata, all'indirizzo indicato nella domanda, apposita comunicazione al riguardo.

(6861)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 30

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30, a:

un posto di primario ospedaliero di nefrologia;
un posto di primario ospedaliero di medicina del lavoro;
un posto di assistente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
due posti di operatore professionale collaboratore ortottista;
un posto di geologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Siena.

(6863)

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

A) *Ruolo sanitario*:

1) profilo professionale: medici:

un posto di primario ospedaliero di pediatria, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di direttore sanitario, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del centro trasfusionale, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di otorinolaringoiatria, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di assistente medico di radiologia, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione, con *rapporto di lavoro a tempo pieno;*
un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

2) profilo professionale: operatori professionali di 1ª categoria:

tre posti di operatore professionale coordinatore (capo sala), di cui due capo sala didattiche;
quattro posti di operatore professionale collaboratore (ostetrica);
due posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);
tre posti di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia).

B) *Ruolo amministrativo*:

1) profilo professionale: assistenti amministrativi:

quattro posti di assistente amministrativo.

C) *Ruolo tecnico*:

1) profilo professionale: operatori tecnici:

un posto di operatore tecnico cuoco;
un posto di operatore tecnico magazziniere;
un posto di operatore tecnico imbianchino;

2) profilo professionale: agenti tecnici:

dieci posti di agenti tecnici (addetti a mansioni elementari di pulizia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

(6933)

REGIONE ABRUZZO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

due posti di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina di cardiologia;
due posti di operatori professionali di prima categoria - posizione funzionale: operatori professionali collaboratori (infermieri professionali).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'U.S.L. in Giulianova (Teramo).

(6924)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di capo cuoco presso l'unità sanitaria locale n. 13.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo cuoco presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione dell'unità sanitaria locale in Sulmona (L'Aquila).

(6932)

REGIONE UMBRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di primario radiologo (a tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario della disciplina igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri (a tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario della disciplina medicina del lavoro (a tempo pieno);

tre posti di coadiutore sanitario della disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica (a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (a tempo pieno), della disciplina laboratorio di analisi chimico-cliniche;

tre posti di assistente medico (a tempo pieno), area funzionale di medicina;

due posti di assistente medico (a tempo pieno), area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di veterinario coadiutore (a tempo pieno), area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

tre posti di psicologo collaboratore;

tre posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;

cinque posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

un posto di operatore professionale collaboratore - logopedista;

un posto di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione;

due posti di assistente sociale collaboratore;

un posto di operatore tecnico - falegname.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Citta di Castello (Perugia).

(6803)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

Profilo professionale biologi:

due posti di biologo collaboratore.

Profilo professionale personale con funzioni didattico-organizzative:

un posto di operatore professionale dirigente capo servizi sanitari ausiliari.

Profilo professionale operatori professionali di prima categoria:

sette posti di operatore professionale coordinatore capo sala;

novantuno posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale;

cinque posti di operatore professionale collaboratore ostetrica;

sette posti di operatore professionale collaboratore tecnico di radiologia;

un posto di operatore professionale collaboratore terapista della riabilitazione;

un posto di operatore professionale collaboratore professionale ortofonista;

un posto di operatore professionale collaboratore odontotecnico;

un posto di operatore professionale collaboratore vigile sanitario.

Profilo professionale operatori tecnici:

un posto di operatore tecnico coordinatore di cucina;
sette posti di operatore tecnico cuoco;
dieci posti di operatore tecnico autista;
tre posti di operatore tecnico fabbro;
tre posti di operatore tecnico muratore;
un posto di operatore tecnico elettricista;
due posti di operatore tecnico idraulico;
un posto di operatore tecnico falegname;
due posti di operatore tecnico portiere centralinista;
quattro posti di operatore tecnico portiere;
due posti di operatore tecnico conducente mezzi meccanici;
un posto di operatore tecnico conduttore caldaie a vapore.

Ruolo professionale ingegneri:

un posto di ingegnere civile;
un posto di ingegnere industriale.

Ruolo amministrativo:

un posto di vice direttore amministrativo;
otto posti di collaboratore amministrativo;
undici posti di assistente amministrativo;
tredici posti di coadiutore amministrativo;
tre posti di coadiutore amministrativo centralinista;
un posto di coadiutore amministrativo perforatore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Perugia.

(6928)

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a:

un posto di veterinario coadiutore;

un posto di assistente medico in formazione - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di vice direttore amministrativo;

due posti di operatore professionale di prima categoria - ostetrica;

due posti di agente tecnico - disinfettore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Sanluri (Cagliari).

(6925)

Modificazioni al comunicato relativo alla indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 248 del 21 ottobre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, i posti dei sottoelencati concorsi sono aumentati del numero a fianco di ciascuno indicato:

da *due* a *quattro* i posti di assistente medico per l'area funzionale di chirurgia (anestesia n. 3 - ostetricia e ginecologia n. 1);

da *tre* a *sei* i posti di assistente medico per l'area funzionale di medicina (cardiologia n. 2 - laboratorio n. 2 - medicina n. 1 - pediatria n. 1);

da *quattro* a *otto* i posti della posizione funzionale di operatore professionale di seconda categoria - infermiere generico;

da *uno* a *due* i posti della posizione funzionale di operatore tecnico - autista;

da *tre* a *quindici* i posti della posizione funzionale di agente tecnico.

(6988)

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di assistente medico di nefrologia *ed emodialisi presso l'unità sanitaria locale n. 16*

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di nefrologia ed emodialisi presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per gli affari del personale e O.G. - sezione concorsi - dell'U.S.L. in Venezia.

(6799)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 29

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 29, a:

un posto di agente tecnico (ruolo tecnico);

due posti di coadiutore amministrativo (ruolo amministrativo).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in San Mauro Torinese (Torino).

(6802)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 47

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 47, a:

un posto di assistente medico per l'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;

sei posti di assistente medico per l'area funzionale di medicina - disciplina di medicina generale;

quattro posti di assistente medico per l'area funzionale di medicina - disciplina di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Biella (Vercelli).

(6865)

Errata-corrige al comunicato relativo alla indizione di un concorso ad un posto di assistente tecnico (tecnico d'ambiente) presso l'unità sanitaria locale n. 41. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 254 del **28** ottobre 1985).

Il comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 7773 della *Gazzetta Ufficiale*, è rettificato nel senso che per la partecipazione al concorso ad un posto di assistente tecnico (tecnico d'ambiente), è richiesto il titolo di studio di « perito agrario ».

(6797)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/6, a:

un posto di autista portantino - profilo professionale: operatori tecnici - posizione funzionale: operatore tecnico;

un posto di conduttore di caldaie a vapore - profilo professionale: operatori tecnici - posizione funzionale: operatore tecnico;

dodici posti di ausiliario socio-sanitario - profilo professionale: agenti tecnici - posizione funzionale: agente tecnico;

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Molfetta (Bari).

(6798)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/16, a:

un posto di assistente sociale (assistente sociale collaboratore);

un posto di ostetrica (operatore professionale collaboratore);

quattro posti di terapista della riabilitazione (operatore professionale collaboratore);

un posto di tecnico di radiologia (operatore professionale collaboratore);

tredici posti di infermiere professionale (operatore professionale collaboratore);

sei posti di autista barelliere (agente tecnico);

nove posti di ausiliario socio-sanitario (agente tecnico);

un posto di cuoco;

un posto di conduttore di caldaie.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Monopoli (Bari).

(6800-6926)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FG/6, a:

un posto di aiuto corresponsabile di chirurgia (riservato) ex art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 (a tempo pieno);

un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia (a tempo pieno);

un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

due posti di operatore professionale coordinatore (ostetrica);

cinque posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Lucera (Foggia).

(6801)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a due posti di coadiutore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 40

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di coadiutore amministrativo (ex applicato) presso l'unità sanitaria locale n. 40.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Salò (Brescia).

(6931)

Avviso di rettifica al comunicato relativo alla indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 60. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 239 del 10 ottobre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 7288 della *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche per il « ruolo sanitario »:

dove è scritto: « due posti di assistente medico - *area funzionale di medicina* - disciplina di medicina del lavoro; », leggasi: « due posti di assistente medico - *area funzionale di prevenzione e sanità pubblica* - disciplina di medicina del lavoro; »;

dove è scritto: « due posti di assistente medico - *area funzionale di medicina* - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica; », leggasi: « due posti di assistente medico - *area funzionale di prevenzione e sanità pubblica* - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica; »;

dove è scritto: « tre posti di assistente sanitaria visitatrice - operatore professionale *coordinatore;* », leggasi: « tre posti di assistente sanitaria visitatrice - *operatore professionale di prima categoria* - operatore professionale *collaboratore;* ».

(6929)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 24

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, a:

un posto di assistente medico ospedaliero di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);

un posto di primario di medicina generale (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Budrio (Bologna).

(6930)

Selezioni a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indette pubbliche selezioni, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

due posti di operatore tecnico elettricista;

un posto di operatore tecnico centralinista con funzioni di portineria;

due posti di agente tecnico;

cinque posti di operatore tecnico di farmacia;

diciassette posti di ausiliario socio sanitario;

tre posti di commesso;

sei posti di operatore professionale di seconda categoria massofisioterapista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti previsti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

(6968)

Avviso di rettifica al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 218 del 16 settembre 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 6605 della *Gazzetta Ufficiale* sono apportate le seguenti rettifiche:

dove è scritto: « *sei posti* assistente medico - area funzionale prevenzione e sanità pubblica, di cui:

due posti assistente medico igiene epidemiologica e sanità pubblica;

quattro posti assistente medico organizzazione servizi sanitari di base, »,

leggasi: « *cinque posti* di assistente medico - area funzionale prevenzione e sanità pubblica, di cui:

un posto di assistente medico di igiene epidemiologica e sanità pubblica;

quattro posti di assistente medico organizzazione servizi sanitari di base;

dove è scritto: « *tre* posti di farmacista collaboratore. », leggasi: « *due* posti di farmacista collaboratore. ».

(6989)

OSPEDALE « S. PAOLO » DI MILANO

Concorso a posti di personale di varie qualifiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

Area di medicina:

un posto di aiuto per il servizio dialisi;

un posto di aiuto per il servizio di immunoematologia e trasfusionale;

un posto di aiuto per il servizio di radiologia.

Area di chirurgia:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di odontostomatologia;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Il termine della presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale del presidio multizonale ospedale « San Paolo » in Milano.

(6864)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice capo ripartizione economato;

un posto di capo divisione stipendi;

un posto di vice capo ripartizione economico-finanziaria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(6927)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1985, n. **69.**

Provvedimenti eccezionali in materia edilizia per interventi di ripristino degli immobili danneggiati o rovinati per le precipitazioni nevose del gennaio 1985.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n.* 23 *del* 5 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Le costruzioni che a causa delle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi in Lombardia nel mese di gennaio del 1985, abbiano subito danneggiamenti o rovina, possono essere riparate e ricostruite secondo quanto stabilito dalla presente legge.

2. I lavori di riparazione e ricostruzione devono essere diretti a ripristinare la sagoma, le superfici utili, la destinazione di uso e l'esteriore aspetto che le costruzioni presentavano prima del verificarsi dell'evento calamitoso. I lavori di riparazione e ricostruzione possono altresì comportare modificazioni alla preesistente sagoma delle costruzioni qualora ciò sia reso necessario da esigenze di carattere igienico-sanitario e sempreché tali costruzioni non si trovino in zone assoggettate a vincolo di tutela delle bellezze naturali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 2.

1. Gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione di cui all'articolo precedente, che intendono avvalersi delle facoltà previste dalle successive disposizioni, devono entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presentare al comune competente per territorio:

a) una documentazione probatoria dalla quale risulti in consistenza e lo stato di conservazione della costruzione, precedenti il verificarsi dei danneggiamenti e delle rovine;

b) una documentazione probatoria circa l'effettiva utilizzazione della costruzione alla data del 31 dicembre 1984;

c) una perizia giurata, redatta da tecnico competente iscritto nell'albo professionale, dalla quale risultino l'entità e le caratteristiche dei danni e delle rovine verificatisi, e con la quale si attesti che gli stessi sono dipesi dalle eccezionali precipitazioni nevose di cui all'art. 1;

d) una descrizione analitica dei lavori di riparazione e di ricostruzione che si intendono effettuare, integrata dai necessari elaborati grafici;

e) un atto notorio, od una dichiarazione sostitutiva di notorietà, mediante la quale si attesti la veridicità delle risultanze di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*);

f) una attestazione, resa per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, con la quale l'avente titolo dichiari sotto la propria responsabilità che l'esecuzione dell'intervento non comporta modificazioni alla sagoma, alla superficie utile, alla destinazione d'uso e all'esteriore aspetto che le costruzioni avevano prima dell'evento calamitoso, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso del secondo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

1. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione al comune della documentazione di cui all'articolo precedente, i soggetti medesimi possono eseguire i lavori descritti nella documentazione indicata alla precedente lettera *d*), salvo quanto previsto dal successivo quinto comma.

2. Nel caso in cui si tratti di immobili soggetti alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la realizzazione dei lavori è subordinata alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dalla competente autorità.

3. L'esecuzione dei lavori è comunque soggetta alle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, di prevenzione antincendi e di opere di conglomerato cementizio.

4. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo non è soggetta né ad autorizzazione né a concessione edilizia, e non è subordinata alle previsioni dei regolamenti locali, degli strumenti urbanistici generali e attuativi, e dei programmi pluriennali di attuazione.

5. Entro il termine di cui al primo comma il sindaco può notificare che i lavori programmati non rientrano tra le previsioni della presente legge e di conseguenza inibirne l'esecuzione:

a) nel caso in cui accerti che le opere progettate non presentano i requisiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 1;

b) nel caso in cui accerti che i danni e le rovine non siano dipesi dalle precipitazioni nevose verificatesi nel gennaio 1985;

c) nel caso in cui gli immobili interessati dall'intervento siano stati oggetto di dichiarazione di pubblica utilità, tuttora efficace.

6. L'esercizio della facoltà prevista dalla presente legge non produce effetto sanante nei confronti di eventuali situazioni di abusivismo, relative alle costruzioni oggetto degli interventi.

Art. 4.

1. I lavori di riparazione e ricostruzione devono essere ultimati, a pena di decadenza della facoltà prevista dalla presente legge, entro un anno dalla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 3.

2. Nel caso in cui gli interventi realizzati non presentino i requisiti previsti dall'art. 1, secondo comma, i relativi fabbricati sono soggetti alle sanzioni stabilite dall'art. 7, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 1° giugno 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 25 *marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 22 *maggio* 1985, *prot. n.* 21802/7483).

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1985, n. **70.**

Istituzione del Parco del Serio.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n.* 23 *del* 5 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Istituzione del Parco

1. E' istituito il Parco naturale del Serio, ai sensi del titolo II della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».

Art. 2.

Confini

1. Il Parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (allegato *A*), così come descritte nell'allegato *B*, che formano parte integrante della presente legge.

2. I confini del Parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui al successivo art. 4, da tabelle con la scritta « Parco del Serio », aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

Art. 3.

Ente di gestione

1. La gestione del Parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di: Bariano, Calcinate, Casale Cremasco, Castel Gabbiano, Cavernago, Cologno al Serio, Crema, Fara Olivana con Sola, Fornovo S. Giovanni, Ghisalba, Grassobbio, Madignano, Martinengo, Montodine, Morengo, Mozzanica, Pianengo, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romano di Lombardia, Sergnano, Seriate, Urgnano, Zanica e le province di Bergamo e di Cremona.

2. Il consorzio del Parco ha sede a Romano di Lombardia.

3. I comuni diversi da quelli di cui al primo comma interessati all'attività del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda delibera l'assemblea consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 4.

Statuto del consorzio

1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:

a) l'affidamento della direzione tecnica del Parco ad un direttore;

b) l'istituzione di un comitato scientifico;

c) forme e modalità di periodica consultazione — anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea — delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentanti dei consorzi di bonifica e irrigazione.

Art. 5.

Direttore

1. Il direttore del Parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere confermato.

2. La nomina è disposta dall'assemblea del consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del consorzio.

Art. 6.

Formazione del piano territoriale

1. Il piano territoriale di coordinamento del Parco è adottato dal consorzio entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato dal consiglio regionale secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

Art. 7.

Riserva naturale « Palata Menasciutto »

1. Il consorzio del Parco gestisce anche la riserva naturale « Palata Menasciutto », istituita ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

Art. 8.

Norme di salvaguardia

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, da altre leggi regionali o dalle delibere istitutive delle riserve naturali, all'interno del perimetro del Parco, fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai seguenti commi.

2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo, alla acquacoltura-itticoltura e alla silvicoltura;

imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli e cunicoli, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni quaranta quintali di peso vivo di bestiame;

imprese dedite ad allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni venti quintali di peso vivo di bestiame.

Gli allevamenti di suini con carico superiore a 20 quintali per ettaro sono soggetti all'autorizzazione del consorzio del Parco.

3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione di prodotti, purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dalla attività di coltivazione dei terreni aziendali compresi nel parco o dall'attività di allevamento esercitata nei limiti di cui al precedente comma. Nel computo del terreno a disposizione delle imprese agricole deve essere considerato anche quello già esistente all'esterno del parco e al servizio delle imprese richiamate.

4. All'esterno dei centri edificati di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:

a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione, delle aree di allevamento allo stato brado e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani e agricoli, stalle all'aperto, per le quali è comunque richiesta la autorizzazione edilizia;

b) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;

c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso temporaneo di materiali, quali stallatico, terricciati, foraggio, legname ed altri prodotti aziendali, connessi con la normale pratica agronomica;

e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del Parco, quella viaria e turistica e per la vendita dei prodotti agricoli locali.

5. Su tutto il territorio del parco è comunque vietato:

a) il livellamento dei terrazzamenti e dei declivi;

b) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

c) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

d) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei fiumi e dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondati lungo le rive;

e) la navigazione di natanti da diporto con motore di potenza superiore a 20 HP;

f) nelle lanche e nelle mortizze, la navigazione a motore.

6. Gli interventi anche di carattere colturale che comportino alterazioni alla morfologia del terreno, ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9. Sono fatte salve le normali rotazioni agricole e gli avvicendamenti colturali, ivi compresa la coltura del pioppo.

7. Il taglio di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi è soggetto alla disciplina di cui all'art. 8 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, fatti salvi gli interventi di normale potatura, scalvatura e manutenzione.

8. E' vietata l'apertura di nuove cave. Per l'ampliamento delle cave esistenti dev'essere acquisito il parere del consorzio del Parco.

9. E' vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il consorzio del Parco, dalla data di formazione dei suoi organi.

10. E' vietato l'allestimento e l'ampliamento dei campeggi stabili e dei villaggi turistici, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71.

11. Nei terreni demaniali vigono i divieti dell'art. 96 del testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 ed è quindi vietata ogni opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso delle acque pubbliche, degli alvei, delle sponde e delle opere di difesa. L'amministrazione competente potrà, sentito il consorzio del Parco ed esclusivamente per motivate ragioni connesse con il buon regime dei corsi d'acqua, consentire scavi, protezioni di sponda e le altre opere precisate dagli articoli 97 e 98 del testo unico sopraindicato.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Fino alla data di prima elezione del presidente del consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, come integrate dai commi 6 e 7 del precedente art. 8, spettano al presidente della giunta regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 1° giugno 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 22 *maggio* 1985, *prot. n.* 22502/7482).

(*Omissis*).

(3663)

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1985, n. **71.**

Indennità agli amministratori degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n.* 24 *del* 12 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Indennità di carica

1. Ai presidenti degli enti provinciali per il turismo è corrisposta, per l'espletamento del loro mandato, una indennità mensile nella misura di L. 500.000.

2. Ai presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo è corrisposta, per l'espletamento del loro mandato, un'indennità mensile nella misura di L. 250.000.

Art. 2.

Indennità di presenza

1. Ai consiglieri degli enti provinciali per il turismo spetta un'indennità di presenza per ogni giorno d'effettiva partecipazione alle sedute del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo nella misura di L. 35.000.

2. Ai consiglieri delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo spetta un'indennità di presenza, per ogni giorno di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio d'amministrazione, nella misura di L. 25.000.

Art. 3.

Indennità di missione

1. Ai presidenti ed ai consiglieri degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo che, per ragione del loro mandato, si rechino fuori dal territorio del comune sede dell'ente compete il trattamento di missione previsto il personale dipendente dalla Regione inquadrato nella 2ª qualifica dirigenziale.

2. Per le missioni all'estero si applica il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, nonché, per quanto riguarda gli ammontari delle diarie, quelli previsti alla data della missione per il gruppo terzo di cui alla tabella *A* del decreto ministeriale 12 giugno 1979.

Art. 4.

Fonti di finanziamento

1. Le indennità previste dalla presente legge sono a carico dei bilanci degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

2. A tal uopo gli organi deliberanti degli enti citati sono autorizzati a prevedere nei rispettivi bilanci il relativo finanziamento ivi compreso quello relativo all'esercizio 1984.

3. L'indennità di presenza non spetta agli amministratori per i quali ai sensi dell'art. 1 è corrisposta l'indennità di carica.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 25 *marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 28 *maggio* 1985, *prot. n.* 21402/7889).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1985, n. **72.**

Aggregazione funzionale delle U.S.S.L. al fine di costituire i dipartimenti di salute mentale e le unità operative di psichiatria e di individuare i presidi psichiatrici.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n.* 24 *del* 12 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1. In attesa dell'entrata in vigore degli atti normativi inerenti il piano sanitario regionale, l'aggregazione funzionale degli enti responsabili dei servizi di zona al fine della costituzione dei dipartimenti di salute mentale e delle unità operative di psichiatria nel territorio di cui alla legge regionale 31 dicembre 1984, n. 67, è definita nella tabella allegata alla presente legge di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. Nella tabella di cui al precedente comma sono altresì individuate le assegnazioni agli enti responsabili dei servizi di zona dei presidi per la tutela della salute mentale, i relativi posti letto e altre caratteristiche funzionali.

3. Gli enti responsabili dei servizi di zona sono tenuti a provvedere all'adeguata localizzazione delle sedi dei presidi di cui al precedente secondo comma.

4. Al fine di rendere la tabella allegata coerente con gli obiettivi e gli indirizzi generali della programmazione regionale, gli atti del piano sanitario regionale recepiscono le relative indicazioni apportando ad esse le necessarie modifiche ed integrazioni.

5. L'aggregazione funzionale delle U.S.S.L. di Milano e della U.S.S.L. n. 74 - Corsico viene definita dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, dopo aver acquisito formale proposta da parte dell'ente responsabile dei servizi di zona - comune di Milano.

6. L'aggregazione funzionale prevista per le U.S.S.L. n. 74 - Corsico, n. 68 - Rho, n. 69 - Parabiago e n. 70 - Legnano viene sospesa e mantenuta nella situazione attuale fino alla definizione di cui al precedente quinto comma.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1985

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 marzo 1985 e vistata dal commissario del Governo con nota del 30 maggio 1985, prot. n. 20802/8196).

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1985, n. 73.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (standard urbanistici).

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n. 24 del 12 giugno 1985)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. All'art. 22, paragrafo 1, della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, è aggiunto, dopo la lettera *d*), il seguente comma:

« Ai fini del computo dello standard per parcheggi, si tiene conto della sommatoria delle superfici lorde di pavimento, realizzate con tipologia multipiano sia fuori terra che in sottosuolo. Al medesimo fine possono altresì essere computati i parcheggi realizzati su aree pubbliche, costruiti anche in diritto di superficie costituito a favore di terzi, previa stipulazione di apposita convenzione nella quale devono essere stabilite: la durata, le modalità della gestione, anche ai fini di sicurezza, nonché le opere di arredo urbano da eseguire in superficie, sulla base di criteri di qualità che tengano conto dell'ambiente nel quale si inserisce il singolo intervento ».

2. Prima dell'ultimo comma del paragrafo 1 dell'art. 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, inserire la seguente formulazione:

« Nei comuni che alla data di adozione del P.R.G. non abbiano una popolazione superiore ai 4000 abitanti, qualora sia prevista l'individuazione di un modulo funzionale di servizi di cui al comma successivo e non presentino alcuna delle seguenti caratteristiche:

a) addetti totali all'industria manifatturiera inferiori a 1000 unità;

b) superficie territoriale a destinazione industriale di nuova previsione del P.R.G. in misura superiore a 5 Ha;

c) nuove stanze previste dal P.R.G. in misura superiore al 20 % del patrimonio edilizio esistente;

d) capacità ricettiva turistica, determinata dal numero di posti letto alberghieri e numero di stanze disponibili in abitazioni non occupate, esistente e di nuova previsione, superiore alla popolazione residente;

e) comuni per i quali i piani territoriali, aventi natura ed effetti di cui all'art. 4 e all'art. 8 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, prevedono nuovi sviluppi residenziali e turistici ricettivi, la dotazione minima complessiva delle aree destinate a standard comunale è di 18 mq per abitante.

Il modulo funzionale di cui al comma precedente è costituito da una dotazione minima di attrezzature relative a: centro civico, attrezzature religiose, campo sportivo, ambulatorio, area mercato; tale dotazione può essere ulteriormente precisata dal piano territoriale regionale ».

Art. 2.

1. L'ultimo comma del paragrafo 1 dell'art. 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, è sostituito dai seguenti commi:

« Nei piani regolatori generali con capacità insediativa residenziale teorica prevista superiore a 20 mila abitanti, si debbono prevedere anche le aree per attrezzature pubbliche di interesse generale, in misura complessiva non inferiore a 17,5 mq/abitanti.

Tali aree possono essere destinate sia alle attrezzature previste dall'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sia agli impianti pubblici o di uso pubblico per la pratica e lo spettacolo sportivo, ai mercati generali pubblici e relativi depositi, nonché ai pubblici servizi per la protezione civile.

L'individuazione delle aree per "attrezzature pubbliche di interesse generale" (zona *F*), deve rispettare i criteri e le prescrizioni dei piani di settore di interesse regionale, oltreché le prescrizioni di eventuali piani di coordinamento comprensoriale e dei piani urbanistici delle comunità montane.

Le aree per "attrezzature pubbliche di interesse generale" (zona *F*) individuate nei P.R.G. comunali possono coincidere con quelle individuate nei piani territoriali di coordinamento di cui all'art. 8 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

Qualora se ne ravvisi la motivata opportunità, gli strumenti urbanistici possono ripartire le aree per standard dagli stessi individuate, anche secondo parametri diversi da quelli indicati nei precedenti commi, purché sia comunque assicurato il reperimento della dotazione minima complessivamente prevista dal presente paragrafo ».

Art. 3.

1. Dopo l'ultimo comma dell'art. 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, è aggiunta la seguente formulazione:

« I comuni che dimostrino l'impossibilità di reperire, all'interno del proprio territorio, i terreni necessari a soddisfare la dotazione minima di aree per la realizzazione di parchi urbani e territoriali, possono individuare a tale scopo anche aree esterne ai propri confini amministrativi, purché:

a) si tratti di aree ricomprese nel perimetro dei parchi naturali di cui alla legge regionale n. 86/1983 e previste come "zone a parco attrezzato" dai relativi piani territoriali di coordinamento vigenti;

b) sia stato conseguito l'assenso dall'ente gestore del parco e delle amministrazioni comunali nel cui territorio sono ubicate le aree;

c) tali aree siano accessibili, con adeguate infrastrutture di trasporto pubblico, da parte della popolazione residente nei comuni interessati.

I comuni che si avvalgono di tale facoltà devono entrare a far parte dell'ente gestore del parco, devono contribuire alle spese annue di gestione, e devono altresì corrispondere all'ente le somme relative all'acquisizione delle aree che si intendono computare o il loro conferimento in caso di proprietà delle stesse.

Le quote relative agli oneri di urbanizzazione secondaria, che i singoli comuni devono corrispondere al consorzio del parco onde assicurare l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 22, par. 1, lettera *c*), della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, nonché degli interventi di cui al quinto comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, saranno determinate, con propria deliberazione, dall'assemblea del consorzio del parco, nel rispetto delle quote minime che verranno

indicate con idonea deliberazione del consiglio regionale, in aggiornamento e specificazione delle tabelle riguardanti gli oneri di urbanizzazione previsti dalla deliberazione del consiglio regionale 28 luglio 1977, n. II/557 ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 25 *marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 28 *maggio* 1985, *prot. n.* 21302/7891).

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1985, n. **74.**

Norme concernenti l'applicazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n.* 24 *del* 12 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Adeguamento delle piante organiche provvisorie

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la giunta regionale su motivata richiesta delle unità socio sanitarie locali interessate e degli enti ospedalieri non ancora trasferiti, autorizza l'adeguamento delle piante organiche provvisorie dei servizi ospedalieri determinate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, in legge 26 gennaio 1982, n. 12, nonché dell'art. 6 della legge regionale n. 35/1982, mediante trasformazione di posti di assistente ospedaliero, ancorché coperti da personale di ruolo, in altrettanti posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario, fino a realizzare, nell'ambito dei servizi ospedalieri, una dotazione organica complessiva degli aiuti corresponsabili e vice direttori sanitari pari alla dotazione organica degli assistenti medici.

2. La giunta regionale dispone le autorizzazioni di cui al primo comma tenendo conto delle prescrizioni contenute nel programma di riorganizzazione della rete ospedaliera previsto dal primo comma dell'art. 16 della legge 22 dicembre 1984, numero 887.

3. Gli enti interessati dovranno presentare la richiesta di cui al precedente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
Modalità espletamento procedure concorsuali

1. Contestualmente all'adozione del provvedimento di cui all'art. 1, la giunta regionale, in sede di prima applicazione della presente legge, autorizza altresì gli enti ad espletare i concorsi, per titoli ed esami, per la copertura dei relativi posti. Tali concorsi, riservati agli assistenti di ruolo in servizio presso l'U.S.S.L. o l'ente ospedaliero in possesso, alla data di scadenza del termine previsto dai relativi bandi per la presentazione delle candidature, dei requisiti di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, devono essere banditi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione ed espletati con le procedure stabilite dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successiva modificazione.

Art. 3.
Norme di salvaguardia

1. Qualora espletato il concorso riservato i posti derivanti dall'adeguamento non fossero in tutto o in parte coperti, lo adeguamento stesso avrà concreta attuazione solo allorché si renderà vacante un corrispondente numero di posti di assistente.

Art. 4.
Norma finanziaria

1. Al finanziamento della spesa per l'attuazione della presente legge si provvede mediante parziale impiego della quota corrente del fondo nazionale sanitario che viene assegnata ai rispettivi enti responsabili dei servizi di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 7 giugno 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 25 *marzo* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 28 *maggio* 1985, *prot. n.* 20802/7890).

(3664)

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 1985, n. **5861.**

Regolamento per l'attuazione del disposto dell'art. 21, quinto comma, della legge n. 833/78, relativo ai ricorsi al presidente della giunta regionale contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo delle UU.SS.SS.LL., nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della regione Piemonte n.* 28 *del* 3 *luglio* 1985)

(*Omissis*).

Art. 1. — Gli atti impugnabili sono i provvedimenti amministrativi adottati dal personale ispettivo delle UU.SS.SS.LL. con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente alla applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro (art. 21, terzo comma, della legge n. 833/78).

Art. 2. — I ricorrenti devono essere titolari del cosiddetto interesse a ricorrere e possono far valere vizi di legittimità e/o di merito. Il termine per presentare il ricorso è di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto comunque piena conoscenza.

Art. 3. — Il presidente della giunta regionale ha la facoltà di assumere i seguenti provvedimenti:

a) se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile;

b) se il ricorso risulta presentato fuori termini, lo dichiara irricevibile;

c) se riconosce infondato il ricorso, lo respinge;

d) può sospendere, d'ufficio o su domanda del ricorrente, l'esecuzione dell'atto impugnato;

e) se ravvisa una irregolarità sanabile assegna al ricorrente un termine per la sua regolarizzazione e nel caso questi non vi provveda dichiara il ricorso improcedibile;

f) se accoglie il ricorso, per motivi di legittimità o di merito, annulla o riforma l'atto impugnato.

Trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il presidente della giunta regionale abbia comunicato la sua decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti (silenzio - rigetto), aprendosi così al ricorrente la possibilità di procedere alle altre impugnative previste dalla vigente normativa.

Art. 4. — Il ricorso, al fine di disporre in maniera rapida e funzionale gli accertamenti ritenuti utili ai fini della decisione, deve essere inviato al presidente della giunta regionale per il tramite dell'assessorato alla sanità della Regione.

Tale procedura deve essere indicata nel provvedimento adottato dall'ufficiale di polizia giudiziaria, unitamente a tutte le altre formalità relative alle procedure di invio e di ricevimento del ricorso indicate dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71.

Art. 5. — L'assessorato alla sanità della Regione, non appena ricevuto il ricorso, deve darne comunicazione, entro il termine di dieci giorni, a tutti i soggetti direttamente interessati e cioè:

a) all'unità socio-sanitaria locale competente;

b) alle organizzazioni dei lavoratori a livello comprensoriale, intendendosi per esse le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) alle organizzazioni dei datori di lavoro, la cui individuazione deve essere precisata dal ricorrente. Il dovere di tale indicazione deve essere richiamato dal provvedimento adottato dall'ufficiale di polizia giudiziaria; nel caso venga omessa tale indicazione, verrà data comunicazione del ricorso all'organizzazione ritenuta più significativa.

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro venti giorni, le loro deduzioni al presidente della giunta regionale e in copia all'assessorato alla sanità.

Art. 6. — In presenza di situazioni particolarmente complesse l'assessorato alla sanità e assistenza della Regione può disporre:

1) ulteriori accertamenti tecnici ritenuti utili ai fini della decisione del ricorso, nonché per l'adozione di un eventuale provvedimento di sospensione dell'atto impugnato.

Tali accertamenti consistono in pareri tecnici che potranno essere richiesti a:

a) presidi multizonali di prevenzione, quali laboratori di sanità pubblica;

b) Istituto superiore di sanità;

c) Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

d) organismi tecnico-scientifici particolarmente qualificati;

2) l'audizione verbale dei soggetti interessati di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

La richiesta e l'acquisizione dei suddetti pareri dovrà avvenire, in linea di massima, nel termine di trenta giorni.

Art. 7. — La decisione del presidente della giunta regionale, redatta soto forma di decreto, deve essere motivata e deve essere comunicata all'U.S.S.L. interessata, che provvederà a sua volta a darne comunicazione all'ufficiale di polizia giudiziaria che ha adottato l'atto impugnato, al ricorrente e a tutti gli altri soggetti interessati ai quali sia stato comunicato il ricorso.

In caso di pendenza di processo penale, e qualora se ne sia a conoscenza, la decisione del presidente della giunta regionale verrà comunicata anche all'autorità giudiziaria competente.

Art. 8. — La decisione del presidente della giunta regionale deve essere comunicata in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

(3845)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100852740)